

CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato Provinciale di Trento ODV



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

su delibera del Consiglio Direttivo provinciale del 06.02.2021





REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

su delibera del Consiglio Direttivo provinciale del 06.02.2021

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

1. PREMESSE

1.1 Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (di seguito anche CRI o Comitato Provinciale di Trento), i principi generali e le linee guida dell'organizzazione, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione.

1.2 Considerata l'autonomia fiscale e organizzativa di cui è dotato il Comitato Provinciale di Trento, confermato dalla Provincia Autonoma con nota del 21 marzo 2017 protocollo s144/2017/23.5 servizio politiche sociali, considerato che il regolamento di organizzazione della CRI Comitato Nazionale trova applicazione a livello nazionale su tutte le strutture regionali con partita iva e codice fiscale 13669721006, il presente regolamento disciplina esclusivamente l'organizzazione della Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Trento P.I. e C.F. 02410380220.

1.3 Il presente regolamento e ss.mm.ii. è soggetto all'approvazione del Consiglio Provinciale, in conformità con quanto previsto dall'art. 26 dello statuto dell'Associazione Nazionale della Croce Rossa Italiana e dello statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Trento

1.4 L'organizzazione dell'Associazione CRI Comitato Provinciale di Trento ODV, disegnata per assolvere agli scopi istituzionali, coniuga il benessere del personale con l'esigenza di efficienza, economicità ed efficacia della propria azione, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi applicati.

2. PRINCIPI ORGANIZZATIVI

2.1 L'organizzazione dall'Associazione CRI Comitato Provinciale di Trento si fonda sui seguenti principi:

- a)** garantire continuità operativa in termini di gestione delle attività di interesse pubblico/privato specificatamente indicata dall'art. 7 dello Statuto della CRI e attuazione degli obiettivi strategici;
- b)** perseguire efficienza, efficacia organizzativa e razionalizzazione economica nella distribuzione delle responsabilità;
- c)** supportare operativamente i Comitati Territoriali della Provincia Autonoma di Trento, attraverso le strutture previste a livello Provinciale;
- d)** garantire ai soci una pluralità di servizi.



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

su delibera del Consiglio Direttivo provinciale del 06.02.2021

3. ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEL COMITATO PROVINCIALE DI TRENTO

3.1 La sede legale è situata in via Muredei, 51 a Trento, attualmente anche sede operativa del Comitato Locale di Trento, concessa dallo stesso Comitato con ratifica in Assemblea Regionale del 10/3/2017. La sede operativa, è collocata in via Lunelli 4, dove vengono mantenuti i rapporti con la Provincia Autonoma per la gestione delle convenzioni sul territorio Trentino.

TITOLO II - ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ASSOCIAZIONE

4. ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DELL'ASSOCIAZIONE

4.1 Nell'ambito di applicazione definito ai sensi dell'art. 1.2 del presente regolamento, l'organizzazione della CRI Comitato della Provincia Autonoma di Trento è progettata e realizzata in coerenza con gli obiettivi approvati dal Consiglio Provinciale.

5. ASSETTO ORGANIZZATIVO PROVINCIALE

Disposizioni in ottemperanza dello statuto nazionale/Provinciale art. 26

5.1 Il Direttore: svolge le funzioni di gestione amministrativa delle convenzioni stipulate sul territorio provinciale e mantiene i rapporti amministrativi con il personale impiegato in dette convenzioni e con gli organi amministrativi provinciali di competenza, sostituisce il Segretario provinciale nel periodo che va dalla sua decadenza alla nuova nomina. Il direttore, in considerazione delle particolari disposizioni statutarie previste per il Comitato provinciale di Trento, svolge anche le attività che analogamente sono previste all'interno degli statuti tipo per i direttori dei Comitati locali.

5.2 Il Segretario regionale/provinciale nominato con le procedure dettate dall'apposito Regolamento nazionale e le specifiche modifiche approvate tra il Segretario nazionale e il Presidente del Comitato della CRI provinciale di Trento svolge le funzioni previste dall'art. 28 comma 3 lettera D dello statuto in tutte le attività non riconducibili al punto 5.1

5.3 Il Direttore può, se selezionato con le procedure previste dal Regolamento per la selezione dei Segretari Regionali, svolgere anche le funzioni di Segretario Provinciale. Resta inteso che, dal ruolo di Segretario provinciale decade con le stesse procedure previste dallo statuto art. 28 comma 3. Per tale eventualità, il direttore non percepirà nulla di più rispetto agli emolumenti già previsti dal suo contratto.



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

su delibera del Consiglio Direttivo provinciale del 06.02.2021

5.4 Tutti i costi sia del Segretario provinciale che dell'intero apparato amministrativo del Comitato stesso, sono a carico del Comitato provinciale che reperisce le risorse per il proprio sostentamento e per gli adempimenti con la struttura nazionale dalle convenzioni con le realtà pubbliche e private della Provincia Autonoma di Trento, dal contributo previsto annualmente dai Comitati Locali di competenza, dalla quota che il Comitato Nazionale prevede per le attività istituzionali e da eventuali contributi provenienti in qualsiasi forma da realtà pubbliche e private

5.5 La pianta organica strutturale del Comitato provinciale di Trento si compone come delibera del Direttivo provinciale del 06/02/2021. Il personale impiegato solo sulle convenzioni, pur essendo assunto a tempo indeterminato, dovrà sostare su centri di costo specifici differenti da quello in cui sono inseriti i dipendenti impiegati su ruoli strutturali e di funzionamento delle attività proprie dei Comitati regionali.

6. PRINCIPI DI SELEZIONE PER RUOLI STRUTTURALI (NON LEGATI A CONVENZIONI)

6.1 Il processo di selezione del personale si ispira ai seguenti criteri:

- a) trasparenza e imparzialità delle procedure di reclutamento;
- b) economicità, efficacia e tempestività delle procedure di reclutamento;
- c) "premierità" in base alle competenze richieste e alle esigenze dell'Associazione;
- d) pari opportunità.

6.2 La procedura di selezione è effettuata mediante valutazione per titoli ed eventuale colloquio, di cui viene data evidenza attraverso un verbale, previa pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della CRI Comitato Provinciale di Trento o altro strumento che garantisca la massima diffusione dell'avviso stesso, per un periodo minimo di 10 (dieci) giorni.

6.3 In caso di urgenza o di motivazioni di carattere straordinario, è possibile derogare al suddetto periodo minimo di pubblicazione dell'avviso di selezione, procedendo esclusivamente alla stipula di contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, rinnovabile.

6.4 Il contratto di riferimento collettivo nazionale attualmente in vigore è l'ANPAS (nelle more dell'adozione del contratto collettivo nazionale CRI) in analogia con quanto già effettuato dal Comitato Nazionale, nel caso in cui figure professionali di dipendenti presenti all'interno del Comitato non possano essere ricondotte a mansionari previsti dal contratto collettivo nazionale richiamato, il Presidente provinciale è autorizzato ad utilizzare il contratto collettivo nazionale più aderente all'eventuale figura professionale più in linea con il mansionario dello stesso.



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

su delibera del Consiglio Direttivo provinciale del 06.02.2021

6.5 Sulla base del presente regolamento, le modalità operative di selezione del personale dipendente sono definite mediante apposita policy, approvata con atto del Direttore regionale di intesa con il Presidente provinciale e successiva delibera del Consiglio. Per il personale impegnato con le convenzioni con apposita policy approvata dal Direttore Provinciale d'intesa con il Presidente provinciale con delibera del Consiglio direttivo Provinciale.

7. PRINCIPI DI SELEZIONE PER RUOLI LEGATI A CONVENZIONI

7.1 Il personale impegnato su convenzioni a termine, viene reclutato secondo le esigenze del momento e con procedure stabilite dal Consiglio Provinciale nel rispetto dei principi richiamati all'interno del presente regolamento.

8. ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE E PROCEDURE NON CONTENUTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO

L'orario di servizio del personale nel rispetto dei contratti collettivi nazionali che regolano i rapporti tra i dipendenti ed il Comitato dovrà tenere conto delle esigenze operative delle convenzioni presenti sul territorio e dei rapporti con la sede nazionale. Eventuali integrazioni al presente regolamento potranno essere predisposte su indicazioni del Presidente nazionale d'intesa con il Presidente provinciale o dal Presidente provinciale ed approvate dal Consiglio Direttivo provinciale.